



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI

Scheda requisiti per la valutazione

Ai fini dell'inserimento nel registro ex legge 04/2013

INDICE

1. **PROFILO E COMPETENZE**
 - 1.1 Profilo
 - 1.2 Competenze

2. **ISTRUZIONE E FORMAZIONE**
 - 2.1 Istruzione
 - 2.2 Formazione

3. **RICHIESTA DI VALUTAZIONE**
 - 3.1 Ammissione verifica dei requisiti
 - 3.2 Metodo di analisi e valutazione
 - 3.3 Richiesta di ulteriore documentazione e/o di un colloquio

4. **ATTESTATO DI QUALIFICA**
 - 4.1 Qualificazione professionale
 - 4.2 Iscrizione al Registro

5. **AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
 - 5.1 Durata, rinnovo e mantenimento
 - 5.2 Aggiornamento professionale

6. **OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO**
 - 6.1 Obblighi dell'iscritto
 - 6.2 Rispetto statuto e soci

© 2014 A.I.F.E.S. Formazione

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582 - P.IVA 13413091003 - Num. Reg. Marchio
0001652598

Via Cristoforo Colombo 115, 00147 Roma | Numero Verde: 800146668 - Telefono: 06.51435357 | email: info@aifesformazione.it

1. PROFILO E COMPETENZE

<p>1.1 PROFILO</p>	<p>Il Coordinatore della sicurezza nei cantieri, temporanei o mobili, in fase di Progettazione CSP ed in fase di Esecuzione CSE (di seguito definito Coordinatore) è una figura importantissima che si trova in posizione intermedia, di direzione e coordinamento tra il committente ed il progettista per la pianificazione e l'organizzazione della sicurezza in cantiere.</p> <p>E' utile distinguere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" (CSP), soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, che [...]: <ul style="list-style-type: none"> - redige il piano di sicurezza e di coordinamento; - predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera [...] contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica [...]. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[...]. • "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera" (CSE), soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che: <ul style="list-style-type: none"> - verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento [...] e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; - verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento [...] assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento [...] e il fascicolo [...] in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; - organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
------------------------	--

	<p>autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; - segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni [...] alle prescrizioni del piano [...] e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; - sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate". <p>Il Coordinatore è dunque il professionista in possesso di competenze, previste dal D. Lgs. 81/2008, necessarie per il coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dell'opera (rif.: articoli 91, 92 e 98 e dall'Allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in qualità di coordinatore, presso o per conto di aziende, enti, organizzazioni pubbliche e/o private.</p>
<p>1.2 COMPETENZE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di progettazione nel settore delle costruzioni; • Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento; • attività di direttore di cantiere; • attività di capo cantiere; • attività di capo squadra; • attività di direttore dei lavori; • attività di direttore operativo di cantiere; • attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del

	<p>cantiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> • attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche; • attività di responsabile dei lavori; • attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni; • comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse; • valutazione ex ante, in itinere, ex post del raggiungimento degli obiettivi formativi; • capacità di analisi dei rischi: DVR, DUVRI, POS, PSC. PSS, Fascicolo, Idoneità; • conoscenza ed interlocuzione con gli organismi di vigilanza locali; • miglioramento delle prestazioni; • avere un approccio pratico e realistico con predisposizione alla gestione del tempo e delle risorse a disposizione con capacità di diagnosi con capacità di prendere decisioni, e problem solving; • capacità di agire e comportarsi in maniera autonoma e contemporaneamente interagire in modo efficace con gli altri, predisposto all'analisi e alla sintesi; • capacità di lavorare in gruppo con i soggetti della sicurezza presenti in cantiere ed in particolare con il Datore di lavoro, RLS, Dirigenti e Preposti.
--	---

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1 ISTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Possesso di Laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali; • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico.
2.2 FORMAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione con superamento delle verifiche finali di apprendimento dei corsi di formazione ex art. 98 e allegato XIV D. Lgs. n. 81/08. (120 ore). L'esperienza lavorativa è propedeutica allo svolgimento del corso in quanto deve aver ricoperto posizioni e ruoli tecnici, manageriali e professionali presso enti, aziende o studi professionali che operano nel campo dell'edilizia per almeno: • 1 anno se in possesso di laurea di 2° livello e aver frequentato con superamento del test di verifica dell'apprendimento di uno specifico corso previsto per i coordinatori della sicurezza sul lavoro (art. 98

	<p>comma 1. lettera a).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 anni se in possesso di laurea di 1° livello con superamento del corso indicato al punto precedente (art. 98 comma 1. lettera b). • 3 anni se in possesso di diploma superiore e frequenza del corso indicato nei punti precedenti (art. 98 comma 1. lettera c)
--	---

3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

3.1 AMMISSIONE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI MININIMI	<p>Il Coordinatore per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato all'inserimento nel RPA deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritto ad AIFES e in regola con le quote associative; • Accedere all'area dedicata al RPA e compilare il format di richiesta dell'iscrizione o inviare una mail all'indirizzo dedicato rpa@aifesformazione.it, allegando curricula e documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal punto 2.2; • Inviare copia del bonifico effettuato.
3.2 METODO DI ANALISI E VALUTAZIONE	<p>I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonea a garantire un giudizio conforme e l'avallo finale sarà concesso dalla costituita Commissione di Garanzia.</p>
3.3 RICHIESTA DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE O COLLOQUIO	<p>All'esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati per poter essere qualificato, ai fini dell'inserimento nel Registro Professionale AIFES, viene inviato l'Attestato di Qualità via mail.</p> <p>Qualora in Commissione di Garanzia non dovesse risultare del tutto chiara la congruità documentale la Commissione stessa potrà richiedere documentazione integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore valutazione dei requisiti.</p>



ASSOCIAZIONE ITALIANA
FORMATORI ESPERTI IN
SICUREZZA SUL LAVORO

4. ATTESTATO DI QUALIFICA

4.1 QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	L'Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4. L'Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno dell'emissione.
4.2 ISCRIZIONE NEL REGISTRO	Il possesso dell'Attestato di Qualifica consente l'immediato inserimento del nominativo nel Registro Professionale AIFES relativo alla specifica qualifica richiesta.

5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

5.1 DURATA RINNOVO MANTENIMENTO	La durata dell'iscrizione al registro di AIFES è annuale a decorrere dal giorno della prima iscrizione. Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione, alle seguenti condizioni: a) essere iscritto come socio ad AIFES; b) documentare la continuità professionale; d) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario AIFES.
5.2 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E MIGLIORAMENTO CONTINUO	L'aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale, dovrà essere documentato tramite evidenze attestanti. Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi con modalità in e-learning, ecc.). L'aggiornamento dovrà comunque essere come previsto dall'Allegato IX del D. Lgs. 81/2008 pari a: - 40 ore ogni 5 anni: Per il rinnovo dell'iscrizione annuale ai RPA obbligatorie almeno 8 ore l'anno.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIFES

<p>6.1 OBBLIGHI DELL'ISCRITTO AL REGISTRO</p>	<p>Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali il socio AIFES iscritto al registro deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indicare sulla propria carta intestata la sua iscrizione al Registro Professionale AIFES con il codice dell'iscrizione stessa; • Informare i propri clienti dell'attivazione dello Sportello di Garanzia da parte di AIFES ai sensi dell'art.4, comma 4, della legge 4/2013.
<p>6.2 RISPETTO DELLO STATUTO E DEI CODICI AIFES</p>	<p>Il Coordinatore inserito nel registro professionale tenuto da AIFES e/o in iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES; • soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto; • tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a AIFES l'accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES; • mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del suo mandato; • operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale; • non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti; • non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché nei confronti di AIFES.